

Riunione del 10 maggio 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Amato Montanari

CAF/29/07 - Appello della società Pol. Aurora Sestu avverso i provvedimenti del Giudice Unico Regionale Sardegna C.U. n. 16 del 14.2.2007.

LA C.A.F.

letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

1. Con decisione C.U. n. 16 del 14.2.2007, il GUR Sardegna - per quanto di interesse - così deliberava:

“AURORA SESTU

- Vista la comunicazione dell'Ufficio Tesseramento FIPAV del 09/02/07 Prot/Tess/48277 che dichiara che l'atleta PISANO CARLA risulta tesserata con la Società DELTA VOLLEY LANUSEI e che l'atleta CROBU SHIRIN GIADA risulta tesserata con la Società GS NOVITAS SESTU;
- accertato che le stesse hanno partecipato a diverse gare con la società AURORA SESTU nel campionato di serie C tuttora in corso;
- richiamati i Comunicati Ufficiali n. 1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;
- visti gli articoli 22 e 30. Regol. Aff. Tess. e 19 Gare

SI DELIBERA

- la perdita con il punteggio di 3-0 (75/0) delle gare sottoelencate per posizione tesserativa irregolare delle suddette atlete

4	VB KOLBE-AURORA SESTU	11 AURORA SESTU-GS AQUILA
32	ACS DELEDDA-AURORA SESTU	38 AURORA SESTU-POL.S.ANDREA
48	SETTIMO-AURORA SESTU	54 AURORA SESTU-CASTELLANESE
62	MD VOLLEY OLBIA-AURORA SESTU	68 AURORA SESTU-SERRAMANNA
77	DELTA VOLLEY-AURORA SESTU	80 PALL. OLBIA-AURORA SESTU
87	AURORA SESTU-SELARGIUS 85	95 AURORA SESTU-VB KOLBE
102	GS AQUILA-AURORA SESTU	109 AURORASESTU-S.GIUSEPPE VIRTUS

- la sospensione da ogni attività federale fino al 15 agosto 2007 (mesi 6) a SPIGA MASSIMILIANO (Presidente AURORA SESTU) per avere consentito l'utilizzo, in diverse gare, delle due atlete in posizione tesserativa irregolare e la presentazione, in occasione della gara CF 87 AURORA SESTU-SELARGIUS 85, del modulo CAMP3 on-line con elencate anche le predette atlete (che essendo tesserate con altra società non vi potevano ovviamente figurare)”.

2. Avverso tali decisioni, la Pol. Aurora Sestu proponeva ricorso a questa Commissione deducendo che i moduli di nullaosta relativi al trasferimento delle atlete Pisano e Crobu erano stati tempestivamente inviati all'Ufficio Tesseramento FIPAV per essere stati inseriti nel plico raccomandato n. 129958431739 che era stato affidato al servizio postale in data 14.10.2006 e ricevuto in data successiva.

3. Il medesimo assunto veniva ribadito in occasione della prima udienza di discussione tenutasi l'8.3.2007.

4. Preso atto di quanto precede, con ordinanza in pari data la CAF mandava alla segreteria di acquisire l'originale delle lettere e/o dei documenti allegati alla raccomandata che il sodalizio appellante affermava di aver indirizzato all'Ufficio Tesseramento FIPAV - a suo dire inserendovi i nullaosta di competenza - in data 14.10.2006, fissando per l'ulteriore trattazione l'udienza del 12.4.2007.

5. L'ordinanza sub 4. trovava riscontro in una nota datata 11.4.2007 a firma dell'Ufficio Tesseramento, cui però non figurava allegata in originale la documentazione richiesta.

6. La CAF - assegnato termine di gg. dieci per il deposito di note difensive - si riservava di decidere.

7. Presa lettura delle note depositate nei termini dal sodalizio appellante, in data 26.4.2007 la CAF pronunciava ulteriore ordinanza con la quale mandava alla segreteria di acquisire tramite l'Ufficio Tesseramento quanto descritto nella citata ordinanza 8.3.2007. Il tutto entro il termine tassativo e improrogabile del 3.5.2007.

Disponeva inoltre che entro lo stesso termine copia fotostatica della documentazione così acquisita fosse trasmessa, anche via telefax e/o e-mail, alla parte ricorrente, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza del 10 maggio 2007.

8. L'ordinanza sub 7. trovava positivo riscontro in una nota ulteriore datata 2.5.2007 a firma dell'Ufficio Tesseramento, cui figurava allegata in originale la documentazione richiesta che, in uno con la nota suddetta, veniva anticipata via telefax alla Polisportiva Aurora in pari data.

9. Previa ulteriore discussione in udienza, il procedimento veniva trattenuto in decisione

OSSERVA

E' noto che, in base al combinato disposto degli artt. 8 e 10 R.Giur, appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali "sulla regolarità di svolgimento delle gare [*affidenti i campionati di sua competenza - n.d.r.*], sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare medesime".

Ai sensi del successivo art. 9 R.Giur., appartiene inoltre al GUR "la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di competenza o di loro fasi e a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento".

Nella fattispecie all'esame è del tutto pacifico che il GUR abbia assunto le proprie decisioni sulla scorta di un documento ufficiale (cfr. informativa dell'Ufficio Tesseramento Prot. n. 48277 del 9.2.2007) attestante in modo inequivoco la posizione tesserativa irregolare delle atlete Carla Pisano e Shirin Giada Crobu.

In una situazione siffatta, il giudice era chiamato ad assumere le decisioni del caso - affermando o escludendo il regolare svolgimento delle gare ufficiali cui le atlete in questione avevano preso parte - tenuto anche conto della "posizione delle singole giocatrici".

E' infatti principio acquisito (e sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa Commissione - cfr. per tutte CAF C.U. n. 3 del 15.11.2004) che ogniqualvolta la irregolarità della gara sia ravvisabile *prima facie*, sulla base di elementi oggettivi e non controversi desumibili dagli atti ufficiali in possesso del Giudice Unico, questi può e deve esprimere i verdetti di sua esclusiva competenza in ordine alla regolarità e all'omologa dell'incontro sulla scorta delle informazioni acquisite, sempre in via ufficiale e preventiva, presso il solo Organismo abilitato a fornirle con carattere di ufficialità a norma di Statuto e di Regolamento ovvero, in definitiva, presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV.

A riprova della sostanziale correttezza della decisione del giudice a quo sta il fatto che lo stesso sodalizio appellante non ha avanzato censure in ordine al merito e/o alla entità delle sanzioni irrogate, limitandosi invece ad affermare e ribadire (nel ricorso in appello e nelle note difensive depositate oltre che in sede di discussione) di avere regolarmente e tempestivamente inviato all'Ufficio Tesseramento FIPAV i moduli di nullaosta relativi alle atlete Pisano e Crobu; moduli che, a suo dire, sarebbero andati smarriti per fatto e colpa dell'Ufficio Tesseramento stesso.

Avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, tuttavia, l'assunto che precede non può essere condiviso.

In primo luogo, a dispetto delle ulteriori ricerche effettuate sui documenti cartacei, quanto attestato nella citata nota 9.2.2007 ha trovato ulteriore conferma nelle due distinte informative fatte pervenire a questa Commissione in data 11.4 e 2.5.2007, con le quali l'Ufficio Tesseramento ha attestato e ribadito con carattere di ufficialità di non avere mai ricevuto i nullaosta riguardanti le atlete in questione.

Va inoltre osservato che da un lato il sodalizio appellante - su cui, in ogni caso, gravava l'onere di attivarsi per controllare che tutte le procedure tesserative fossero andate a buon fine - non ha comprovato in alcun modo le proprie libere affermazioni, mentre, dall'altro, ha dichiarato sempre e in ogni occasione di avere inserito nel plico raccomandato i menzionati nullaosta assieme ad altri documenti, ma non anche una lettera accompagnatoria e/o comunque una qualsivoglia distinta contenente la specifica elencazione dei documenti stessi, impedendo così al destinatario di riscontrare esattamente quanto avrebbe dovuto ricevere e, se del caso, avanzare tempestiva contestazione circa il reale contenuto della busta.

Vero è che, come dedotto dall'odierna appellante, non sussiste alcun obbligo di legge in tal senso; ma è vero altrettanto che chi abbia ommesso di adottare una simile precauzione (decisione questa interamente rimessa alla volontà del mittente) non può non essere consapevole del fatto che, nell'ipotesi in cui sorga contrasto circa la natura e/o il numero dei documenti contenuti nel plico stesso, questi non potrà nemmeno avvalersi, sia pure *ad colorandum* ovvero sul piano indiziario, di un principio di prova siffatto.

Ciò premesso, anche a voler omettere di considerare che in materia tesserativa, per le ragioni anzidette e in assenza di valida prova contraria, le sole attestazioni dotate di ufficialità a norma di Statuto e di Regolamento sono quelle provenienti dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, la CAF ritiene comunque di aderire al principio - recentemente ribadito dai Supremi Giudici - in base al quale la dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per se a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera, a ciò derivando che, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici dimostrare il reale contenuto della lettera stessa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 2005, n. 10021).

Onere in alcun modo assolto nel caso di specie da parte del sodalizio appellante.

Del resto, se valesse l'opposto, chiunque sarebbe ammesso e in ogni tempo a sostenere di avere inserito qualsiasi documento (ivi compresi denaro contante e/o titoli di credito) in qualsivoglia plico postale, nella evidente impossibilità per il destinatario di contestarne immediatamente il contenuto e/o comunque di dare dimostrazione del contrario, specie se, come nel caso all'esame, in assenza di

idonea lettera accompagnatoria, specifica e/o distinta atta a dimostrare, sia pure a posteriori e a livello indiziario, quale avrebbe dovuto essere il reale contenuto della busta .
Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l'atto di appello.

P.Q.M.

La C.A.F., rigetta l'appello.
Dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Roma, 22 maggio 2007